

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

Marzo 2010

NOTIZIE AMBIENTE

1. SISTRI – Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti;
2. L.R. 16 FEBBRAIO 2010 N. 11 – Legge Finanziaria Regionale per il 2010 – art. 16 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali;
3. Calcolo volumetrico dei cumuli di rifiuti solidi: considerati anche gli spazi vuoti;
4. Veicoli fuori uso, restrizioni per l'uso del piombo nei componenti.

NOTIZIE SICUREZZA

1. Disponibile l'elenco nazionale dei Medici competenti, aggiornato al 18 febbraio 2010 e suddiviso per Regione;
2. Nuova Direttiva macchine: pubblicato il recepimento D.Lgs 17/2010.

AMBIENTE



**PROROGATI I TERMINI DI
ISCRIZIONE AL SISTRI –
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI**

L'articolo 1, comma 1, del d.m. 15 febbraio 2010 (pubblicato in GU 27/2/2010, n. 48) ha prorogato di trenta giorni i termini di iscrizione al SISTRI.

I nuovi termini sono pertanto i seguenti:

- a) 30 marzo 2010 per:
- imprese ed enti che

effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (imprese di cui all'art. 212, comma 5 del d. lgs. 152/2006);

- commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

- imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti che effettuano recupero/smaltimento di rifiuti urbani;

- imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti;

- imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi e che occupano più di 50 dipendenti;

- centri di raccolta di rifiuti urbani e piattaforme

- terminalisti concessionari dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994 cui sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco;

- responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;

- raccomandatari marittimi delegati dall'armatore o dal noleggiatore di navi che trasportano rifiuti
- consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto dei consorziati
- associazioni di categoria o loro società di servizi.

b) 29 aprile 2010 per:

- imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano fino a 50 dipendenti;
- imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano da 11 a 50 dipendenti.

Il nuovo decreto, che prevede anche alcune modifiche alla modulistica da utilizzare per l'iscrizione, stabilisce che sono fatte salve le iscrizioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 secondo le modalità e con la modulistica precedentemente pubblicata.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.sistri.it oppure contattando Mastergroup nella persona della dott.ssa Zago.

**REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE
16 FEBBRAIO 2010 N. 11 – LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2010 –
ART. 16 – IMPIANTI DI SMALTIMENTO E
DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI -
PRIME INDICAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLA NORMA**

Si riporta di seguito una nota delucidativa sulla situazione redatta dal dott. Carlo RAPICAVOLI, direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso.

E' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 11 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2010".

La Legge è entrata in vigore il 20 febbraio 2010.

L'art. 16 della L. R. 1/2010 "Norme in materia di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi" prevede:

1. "Ai fini dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e all'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Dalla lettura di tale norma si evince che fino all'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali:

- 1) non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- 2) non possono essere concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Una deroga a tale divieto è possibile soltanto se viene acquisita una deliberazione del

consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'art. 16 comma 2 della L. R. 11/2010, nell'imporre la deliberazione del Consiglio Provinciale quale requisito essenziale per la procedibilità di un'istanza di approvazione del progetto o autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, non opera alcuna distinzione sulla base della competenza all'approvazione del progetto o al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ma indica esclusivamente il criterio della competenza per territorio.

Ciò significa che è necessaria la deliberazione del Consiglio Provinciale – previo parere ARPAV – sia per gli impianti di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 della L. R. 3/2000 o della L. R. 26/2007 sia per quelli di competenza provinciale ai sensi dell'art. 6 della L. R. 3/2000.

IMPIANTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16

Sono soggetti all'applicazione dell'art. 16 della L. R. 11/2010

- 1) i provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti;
- 2) le autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti.

PROBLEMI INTERPRETATIVI

1. NUOVI IMPIANTI

Non sussistono dubbi interpretativi per i progetti di nuovi impianti che vanno soggetti alla procedura dell'art. 16.

2. AMPLIAMENTI DI IMPIANTI ESISTENTI

Problemi interpretativi si pongono invece per l'ampliamento di impianti esistenti, in quanto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti" senza ulteriori precisazioni a differenza di quanto avviene per le autorizzazioni all'esercizio per i quali la norma si riferisce ai "nuovi impianti".

Per "provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti" dovrebbe farsi riferimento a quelli rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 che prevede l'approvazione del progetto.

Tale procedura si applica però non solo ai nuovi impianti ma anche, com'è noto, "alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata" (comma 20).

Anche la L. R. 3/2000 estende la procedura di "approvazione dei progetti" alle "varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata" precisando che soltanto "le varianti che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente".

In considerazione del dato testuale della norma e dell'interpretazione sistematica – anche se può apparire configgente con la ratio dell'art. 16 che sembra riferirsi ai "nuovi" impianti - bisogna ritenere che la procedura da questo prevista vada applicata ai procedimenti di approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.

Va da sé che la procedura si applica anche ai casi di progetti di impianti o di progetto di ampliamento di impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale.

3. AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO

La norma fa riferimento alle "autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti".

Pertanto la procedura dell'art. 16 si applica ai casi di nuovi impianti i cui progetti sono stati approvati e che sono in attesa di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 26 della L. R. 3/2000.

4. ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata non sono soggetti all'applicazione dell'art. 16.

L'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 non prevede, infatti, approvazione del progetto e/o autorizzazione all'esercizio.

5. IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE

Gli impianti di autodemolizione di cui all'art. 231 del D. Lgs. 152/2006 e al D. Lgs. 209/2003, seppure autorizzati ai sensi degli art. 208-210 come impianti di gestione di rifiuti speciali, tuttavia si può ritenere che possono essere sottratti all'applicazione dell'art. 16, in quanto rientranti fra gli impianti di "gestione di particolari categorie di rifiuti", come definiti dal titolo III, parte IV, del D. Lgs. 152/2006, non perfettamente inquadrabili fra le operazioni di smaltimento e recupero richiamati dall'art. 16.

6. IMPIANTI MOBILI

Il comma 2 del citato art. 16 prevede che "nelle more dell'approvazione del Piano (Regionale di gestione dei rifiuti speciali) non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti (...), né concesse autorizzazioni all'esercizio...".

Da ciò risulta, letteralmente, che la procedura indicata nel comma menzionato deve applicarsi solamente alle tipologie di impianti oggetto di pianificazione.

Ciò posto, si ritiene che la suddetta procedura non debba essere, inoltre, applicata nei seguenti casi:

1) rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero (comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), in quanto evidentemente non soggetti a pianificazione;

2) adozione di nulla osta, con o senza prescrizioni, o di diniego allo svolgimento delle singole campagne con impianti mobili, poiché non si tratta di un'autorizzazione all'esercizio propriamente detta e, servisse, rispettano per definizione i criteri di indispensabilità e prossimità, in base ai quali sarebbe, per assurdo, svolta la valutazione dell'ARPAV prevista al citato comma 2.

PROCEDURA

L'applicazione dell'art. 16 della L. R. 11/2010 pone anche una serie di problemi procedurali:

1) Non sono fissati termini né per l'espressione del parere dell'Osservatorio Arpav né per la deliberazione del Consiglio Provinciale;

2) Non si fa riferimento ad alcuna sospensione dei termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni;

3) Non si prevede alcuna misura nel caso non pervenga il parere Arpav o il Consiglio Provinciale non si esprima.

Per quanto sopra esposto, in assenza di specifica previsione normativa e per evitare di incorrere in responsabilità per ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (art. 2bis della Legge 241/1990), si ritiene si debba fare riferimento ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo.

IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE

La deliberazione del Consiglio Provinciale, previo parere Arpav, è condizione di procedibilità per il rilascio del provvedimento di approvazione del progetto e/o dell'autorizzazione all'esercizio.

Pertanto, il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza dall'interessato, a norma dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 23 della L. R. 3/2000 e dell'art. 6, comma 1, lett.

a) della Legge 241/1990 provvede a:

a) dare comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, precisando, dopo l'indicazione dei termini di legge per la conclusione del procedimento, che i medesimi restano sospesi fino all'acquisizione del parere Arpav e della deliberazione del Consiglio Provinciale;

b) trasmettere immediatamente la richiesta di parere all'Osservatorio Rifiuti dell'Arpav;

c) predisporre la proposta di deliberazione, una volta acquisito detto parere, da sottoporre al Consiglio Provinciale

d) acquisita la deliberazione del Consiglio Provinciale:

• se il parere è favorevole alla prosecuzione dell'iter, dare comunicazione all'interessato della ripresa della decorrenza dei termini procedendo secondo le consuete modalità;

• se il parere non è favorevole, dare comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e, quindi, emanazione del provvedimento finale di diniego della richiesta, dopo aver eventualmente controdedotto alle osservazioni.

CONTENUTI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PARERE ARPAV

L'ambito riservato dalla norma al parere Arpav ed alla deliberazione del Consiglio Provinciale è circoscritto dal comma 2 dell'art. 16.

E' importante che detti atti non superino detto ambito in quanto si incorrerebbe in un

vizio che può determinare l'annullabilità del provvedimento per eccesso di potere.

L'art. 16, comma 2, delimita dunque l'ambito riservato alla deliberazione del Consiglio Provinciale

"nell'accertamento dell'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento".

Al fine di porre il Consiglio Provinciale nelle condizioni di potere esprimersi compiutamente su tale aspetto, il parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'Arpav dovrà contenere tutti gli elementi necessari di valutazione riferiti a:

a) dati sulla produzione delle tipologie di rifiuti di cui trattasi;

b) numero e localizzazione degli impianti esistenti per le medesime tipologie di rifiuti;

c) stima del fabbisogno di ulteriori impianti potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità;

d) la compatibilità e coerenza della realizzazione del nuovo impianto di cui trattasi con le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento o recupero dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

Sulla base delle indicazioni del parere dell'Osservatorio Arpav, il Consiglio Provinciale si esprime sulla "indispensabilità" dell'impianto stesso.

TERMINI PER IL RILASCIO DEL PARERE ARPAV

In assenza di specifica indicazione normativa, si ritiene che il parere, trattandosi di attività consultiva obbligatoria, debba essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 241/1990.

Alla richiesta di parere, l'Amministrazione procedente alleggerà ogni elemento utile a caratterizzare la tipologia della richiesta:

a) ubicazione dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione;

b) quantità, qualità e provenienza dei rifiuti che si intendono trattare;

c) ogni altro elemento utile per la valutazione di cui trattasi.

IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per gli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale, la procedura prevista dall'art. 16 della L. R. 11/2010 si applica esclusivamente nel caso di richiesta congiunta di V.I.A. ed approvazione del progetto.

In tal caso si segue l'iter previsto per gli impianti di competenza provinciale prima descritto.

I termini anche per la valutazione restano sospesi fino all'acquisizione della deliberazione del Consiglio Provinciale.

In tutti gli altri casi si procede alla valutazione; l'applicazione dell'art. 16 della L. R. 11/2010 si avrà nel procedimento di approvazione del progetto che si avvia successivamente al giudizio di compatibilità ambientale.

IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE

Nel caso di impianti di competenza regionale, fatte salve diverse indicazioni che proverranno dalla Regione, gli uffici regionali dovranno trasmettere alla Provincia per l'acquisizione della deliberazione del Consiglio Provinciale le nuove istanze di approvazione di progetti o quelli attualmente in fase istruttoria, corredate dal parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'Arpav che deve essere richiesto dal responsabile del procedimento regionale.

dott. Carlo Rapicavoli

Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso



CALCOLO VOLUMETRICO DEI CUMULI DI RIFIUTI SOLIDI: CONSIDERATI ANCHE GLI SPAZI VUOTI

Nel caso di ammasso di rifiuti solidi, ai fini del calcolo del volume da essi occupato per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma in materia di deposito temporaneo, non contano gli spazi vuoti.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 febbraio 2010 n. 6266 ha infatti affermato che ciò che la legge individua (nel caso di specie l'articolo 6, lettera m), Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede un tetto di 10 o 20m³) è l'ingombro dei materiali abbandonati e non la quantità di materia che li compone.

Nel caso specifico dibattuto, poichè la quantità di rifiuti superava del 50% il tetto stabilito dalla norma in esame, era evidente la realizzazione del reato di abbandono di rifiuti.



VEICOLI FUORI USO, RESTRIZIONI PER L'USO DEL PIOMBO NEI COMPONENTI

Con decisione 115/2010/Ce la Commissione europea ha rivisto i criteri di esenzione previsti dalla direttiva 2000/53/Ce relativi a componenti dei veicoli contenenti metalli pesanti, vietati in linea generale per i veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.

A seguito della modifica, pertanto, il piombo e i composti di piombo presenti negli apparati propulsori (che possono contenere fino allo 0,5% di piombo in peso) non saranno più esentati dal divieto, in quanto l'uso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.

Viceversa, per altri casi, non essendo tecnicamente possibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali (poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo) continua ad essere invece consentita la riparazione di questi componenti di veicoli con i pezzi originali (ossia contenenti metalli pesanti quali piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente).

SICUREZZA

DISPONIBILE L'ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI, AGGIORNATO AL 18 FEBBRAIO 2010 E SUDDIVISO PER REGIONE

Il D.m. 4 marzo 2009, già in vigore, ha istituito, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1371_listaFile_itemName_2_file.pdf

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: PUBBLICATO IL RECEPIMENTO D.LGS 17/2010

Il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" è stato pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 36.

La sua entrata in vigore è prevista per il giorno 6 marzo 2010.

Il recepimento interviene con norme che consentono, come già espressamente riportato nei considerando della direttiva 2006/42/CE, di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta nonché di garantire

un'adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.

Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all'articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente.

Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 articoli e 11 allegati.

Il campo d'applicazione è definito all'art. 1 punto 1 attraverso un elenco che comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine, mentre al punto 2 si trovano i prodotti esclusi.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R. 459/96 possono essere riassunte come segue:

- Una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applica il D.Lgs 17/2010 e quelli destinati ad essere coperti dalla direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: il fatto che un prodotto rientri in uno o nell'altro campo di applicazione non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio; infatti sono ora elencate alcune categorie di macchine elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione. Per tutte le altre macchine i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa tensione saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti gli altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la valutazione di conformità e l'immissione sul mercato, saranno regolamentati esclusivamente dal D.Lgs 17/2010.

- Contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.

- La parte relativa agli ascensori è stata rinviata a fonte secondaria per la definizione delle necessarie modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.